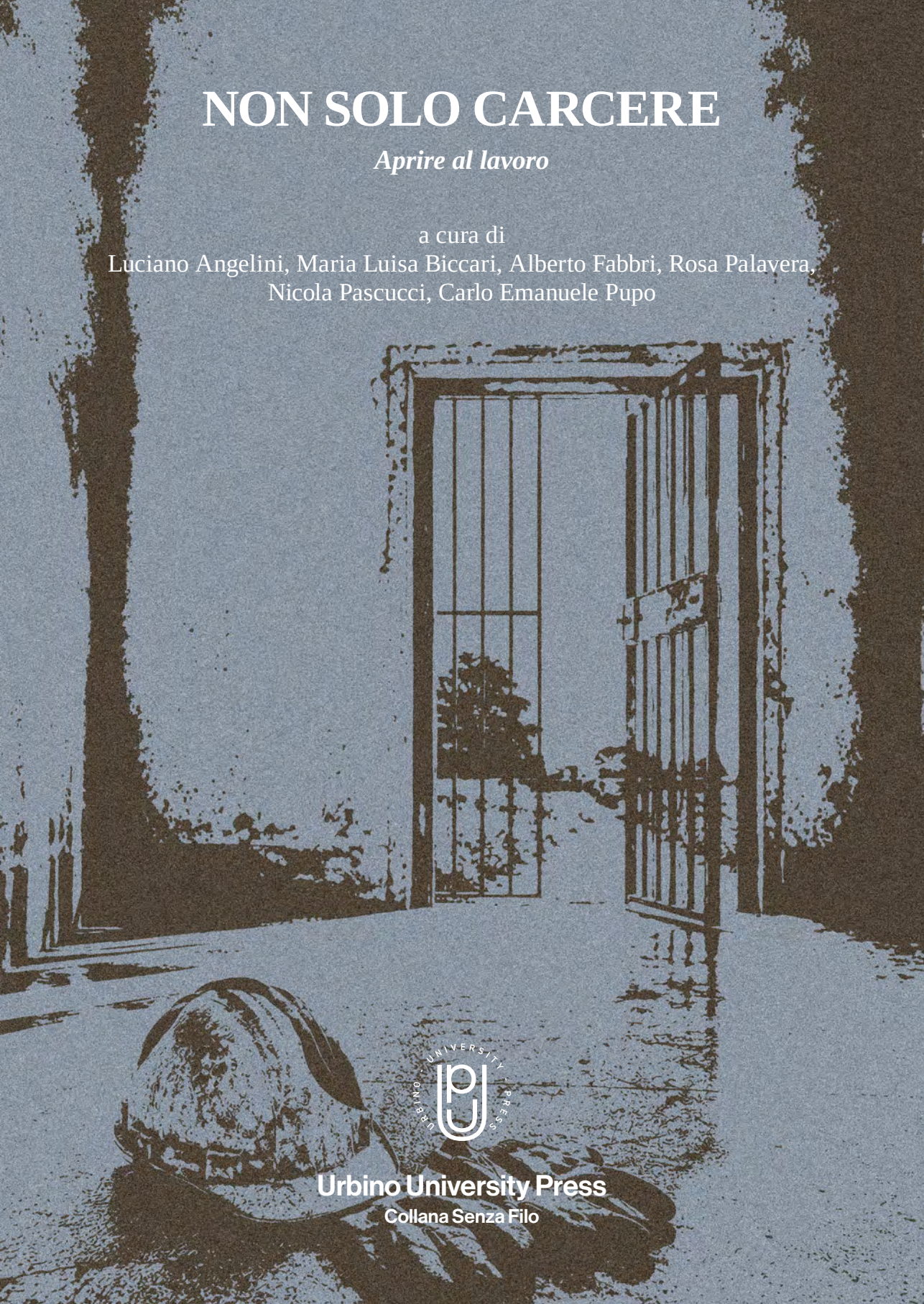
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

IL CARCERE COME ILLUSORIA PANACEA[1]

Sergio Sottani
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia

Faccio i miei complimenti alla collega Silvia Cecchi per il suo libro, che mette al centro del dibattito una questione fondamentale: la necessità di superare la concezione "carcero-centrica" della pena.

Vorrei condividere qualche riflessione, attingendo alla mia esperienza.

Il problema del carcere come centro della pena è complesso e tocca molti aspetti. Ad esempio, come è stato giustamente osservato, quando si parla di "pene sostitutive" si intende in realtà che il carcere resta il punto di riferimento, sostituendolo solo in alcuni casi. Come ha ben detto il professor Pascucci, forse bisognerebbe pensare a un sistema del tutto diverso, che non ruoti attorno al carcere. Se non c'è una pena detentiva, forse non serve nemmeno il processo penale così come lo conosciamo. Si potrebbe quindi pensare a forme alternative più orientate alla tutela dei diritti. Non a caso il Costituente nell'art. 27 fa riferimento alle "*pene*", attribuendo implicitamente alla pena una connotazione afflittiva, ma escludendo qualsiasi valenza trattamentale contraria "*al senso di umanità*" e valorizzandone la tensione "*alla rieducazione del condannato*".

Quindi esistono nella previsione costituzionale delle "*pene*", inflitte all'esito di un giudizio penale, che non necessariamente comportano la reclusione in un "*carcere*".

Da qui sembrerebbe emergere l'ulteriore considerazione che il legislatore dovrebbe rifuggire da una visione "*panpenalistica*", in forza della quale qualsiasi forma di disagio sociale viene colpita con l'introduzione di nuove fattispecie penali o con l'aggravamento di quelle già esistenti, con l'inevitabile conseguenza che il mito del reato come panacea alle devianze è frutto di una concezione "*carcero-centrica*" del diritto penale.

1 Versione rivista, aggiornata e corredata di note della relazione svolta il 22 maggio 2024 in occasione del convegno "*Il carcere* extrema ratio*? Riflessioni sul volume di Silvia Cecchi,* Carcere, *Liberilibri, 2024*", tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito del corso di Diritto processuale penale della laurea in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza Pubblica e Privata.

Tra l'altro, se si esaminano i dati sulla composizione sociale della popolazione detenuta è facile notare come le pene alternative al carcere possono funzionare davvero, ma soprattutto per i soggetti dotati di disponibilità economica.

Mi si perdoni un'autocitazione. Nel 1993, scrissi un articolo su Giurisprudenza Italiana dal titolo "*Affidamento in prova al servizio sociale e colletti bianchi*". Lo cito perché quel lavoro affrontava un tema ancora attualissimo.

Parlavo di un caso emblematico: un politico coinvolto nello scandalo Lockheed – che probabilmente i più giovani non ricordano – che venne condannato per gravi reati ministeriali e che scontò la pena in affidamento ai servizi sociali. Era uno dei primi grandi scandali che coinvolsero direttamente membri del governo, eppure i condannati riuscirono ad ottenere, legittimamente, pene alternative al carcere.

Chi frequenta gli istituti penitenziari sa bene che la composizione della popolazione detenuta è tutt'altro che casuale.

C'è una fortissima connotazione sociale: una volta si sarebbe detto "*classista*". Per citare il giurista ottocentesco Francesco Carrara, in carcere troviamo plasticamente raffigurati gli effetti del "*diritto penale dei briganti*", non quello dei "*galantuomini*". Questi ultimi, quando vengono condannati, beneficiano di misure alternative, come l'affidamento in prova.

Questo squilibrio pone una questione importante, anche in relazione alla crescente tendenza securitaria. La pena, in quanto espressione pubblica dello Stato, oltre ad avere una necessaria connotazione sanzionatoria e quindi afflittiva, svolge anche un'indispensabile funzione alternativa alla vendetta privata, dettata dall'istinto o dalla comprensibile acrimonia della vittima del reato.

Una delle funzioni fondamentali del garantismo è proprio questa: evitare che la pena diventi una forma di vendetta privata. La pena pubblica serve a neutralizzare quelle pulsioni istintive, che oggi si manifestano non solo nella società, ma soprattutto nei *social*, diventati una sorta di "*quinto potere*".

I *social* sono divenuti una permanente arena di giudizio continua, in cui basta una condanna, o anche solo un'accusa, per scatenare reazioni violente e immediate.

Compito del giurista è quello, a mio parere, di non dimenticare la fondamentale distinzione tra la fase di cognizione, in cui è necessario ac-

certare la commissione del reato e valutarne la gravità, e quella esecutiva, in cui è assolutamente indispensabile valorizzare tutti gli strumenti finalizzati alla rieducazione della persona condannata.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 313 del 1990 ha peraltro chiarito da tempo che la finalità rieducativa non si esaurisce nel trattamento penitenziario, ma deve informare l'intero sistema sanzionatorio, inclusa la fase della determinazione della pena. La Corte ha adottato una visione "*secolarizzata*" della rieducazione: essa non implica necessariamente la trasformazione morale del condannato, ma richiede che la pena sia strutturata in modo da rendere possibile un percorso di reinserimento sociale.

Da tale assunto giurisprudenziale derivano alcuni corollari. In primo luogo, la rieducazione non può esser imposta ma deve essere spontaneamente ricercata dalla persona condannata. In secondo luogo, la rieducazione va intesa come risocializzazione, volta alla ricomposizione della convivenza civile che il reato ha lacerato. Infine, il periodo di detenzione non deve rappresentare un "*non luogo*" e un "*non tempo*", vissuto in totale separazione dal contesto sociale e nella mera attesa dell'uscita dall'istituto.

Sotto quest'ultimo profilo, il libro della collega Cecchi è prezioso, perché, anche tra le righe, ci ricorda quanto siano fondamentali, a fini rieducativi, strumenti come il lavoro oltre che attività ricreative come il teatro e la musica, l'attività sportiva e quella culinaria. Sviluppare la creatività, nel periodo di detenzione, non solo cerca di sconfiggere il pericolo più allarmante, rappresentato dall'ozio, ma svolge anche una benefica "evasione" dal contesto carcerario. Inoltre, queste iniziative servono a inserire la popolazione detenuta nel contesto cittadino, eliminando, seppure temporaneamente, la barriera muraria e, soprattutto, quella sociale di esclusione

Stiamo parlando di percorsi che hanno un impatto enorme, come il teatro e lo sport.

L'obiettivo è reinserire, non normalizzare. Ristabilire un dialogo con la società, dopo la frattura rappresentata dal reato e dalla pena.

Tutto questo è indispensabile ma naturalmente non è sufficiente per eliminare il rischio di recidiva di chi esce dal carcere. Le alte percentuali di ricaduta nel reato da parte di chi è entrato in un istituto di reclusione dimostrano che la funzione rieducativa è, ad oggi, molto limitata. Purtroppo, il carcere continua a svolgere un ruolo di contenitore indifferenziato, per

quelle componenti di devianza e marginalità sociale, a volte affetta anche da disturbi psichici per i quali bisognerebbe intervenire con adeguato supporto psichiatrico, anche al fine di tutelare la restante popolazione detenuta oltre che il personale di polizia penitenziaria e quello civile trattamentale che opera all'interno degli istituti di pena.

È evidente che, quando si affronti il tema della criminalità organizzata, la visione del carcere come *estrema ratio* non possa essere disgiunto dalla consapevolezza che una parte della popolazione detenuta non solo non intende affrontare alcuna ipotesi di rieducazione, ma anzi intende proseguire nella sua attività criminosa anche all'interno delle mura carcerarie.

Il tema che mi è stato affidato – Carcere e criminalità organizzata – è stato già introdotto con grande efficacia. Mi preme subito chiarire che il libro della collega Cecchi non sostiene una tesi abolizionista: non propone, cioè, di eliminare del tutto il carcere.

Piuttosto, sostiene di concepirlo come *extrema ratio*, da utilizzare solo nei casi di effettiva e grave pericolosità sociale.

Lo stesso testo dedica due interi capitoli – il quarto e il quinto – al concetto di pericolosità e, in particolare, ai reati connessi alla criminalità organizzata e al regime del 41-bis.

Si riconosce, insomma, che per determinati soggetti il carcere può rimanere uno strumento necessario, ma dovrebbe essere profondamente riformato, a partire proprio dalle strutture.

Chi frequenta gli istituti penitenziari sa quanto varie siano le condizioni da un carcere all'altro. Più che di "carcere", bisognerebbe parlare di un arcipelago carcerario, fatto di realtà profondamente diverse tra loro.

La collega Cecchi ha parlato giustamente di eredità culturale: ed è proprio questo, il punto.

Se affrontiamo il tema della cultura criminale, in particolare di quella mafiosa, ci accorgiamo che il carcere non è affatto vissuto come una punizione.

Negli anni '90, anche grazie alla spinta di magistrati come Giovanni Falcone, si iniziò a parlare di carcere "duro". E fu proprio per contrastare la cultura dell'onore mafioso, in cui il carcere – come si diceva alla "Vicaria", il vecchio carcere di Palermo – era considerato un passaggio quasi naturale: "Alla Vicaria ci vado contento, tanto so che sarò assolto."

Frasi di questo tipo, riportate da collaboratori di giustizia come Marino Mannoia e Giovanni Drago, fanno capire come il carcere, per certi soggetti, rappresenti addirittura un riconoscimento.

Uno di loro diceva: "Dovunque arrivavo, le teste si abbassavano. Questo valeva più di tutti i soldi che avevo fatto."

Negli anni '70, l'approccio al carcere era molto diverso. La legge del 1975, figlia anche dell'impegno del politico Mario Gozzini, puntava alla rieducazione.

È bene ricordare che gli anni '70 non furono solo il tempo del terrorismo: furono anche un'epoca di grandi riforme sociali, come lo Statuto dei Lavoratori, la riforma sanitaria del '78, la legge sul divorzio. Anche la riforma penitenziaria del '75 rientra in questo contesto di progresso.

Ma poi le cose cambiarono.

Con l'introduzione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, venne posto il divieto di concessione di benefici a chi non collaborava con la giustizia. E con il 41-bis, si è istituito un regime speciale per motivi di "ordine e sicurezza pubblica".

Nel nostro sistema penitenziario esistono tre livelli principali di circuiti: "*Media Sicurezza*", per i detenuti della c.d. "*categoria comune*"; "*Alta Sicurezza*", a loro volta suddivisi in tre sottocategorie, comprendenti detenuti già condannati per reati di criminalità organizzata, tuttavia non più sottoposti al regime di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento Penitenziario, oltre a quelli condannati per terrorismo e agli affiliati ad associazioni di criminalità organizzata; regime di cui al menzionato art. "*41-bis*", così individuati con apposito provvedimento, per quei detenuti che vengono totalmente separati dal resto della popolazione, senza possibilità di socializzazione. La funzione rieducativa è qui del tutto sacrificata.

Per esemplificare, il regime di "*Alta sicurezza*" è riservato a quei condannati per reati di criminalità organizzata e terrorismo che non sono sottoposti al più limitativo regime dell'art. 41bis Ordinamento Penitenziario.

All'interno della popolazione racchiusa nella "*Media sicurezza*", che compone la fascia più ampia, dove si cerca un equilibrio tra sicurezza e attività trattamentali, la percentuale numericamente più consistente è rappresentata da detenuti spesso tossicodipendenti o con disturbi psichici.

Paradossalmente, sono proprio questi soggetti, a minore pericolosità sociale, a creare maggiori problemi di gestione. Non tanto per la loro pericolosità in sé, quanto per la gravissima emarginazione sociale da cui provengono.

Un altro aspetto che va affrontato nell'esame della funzione rieducativa è rappresentato dalla carenza di personale qualificato all'interno degli istituti penitenziari. Nelle carceri italiane, mancano figure fondamentali per il trattamento e la risocializzazione: insegnanti, psicologi, sociologi, educatori.

Non è un problema di incompetenza della Polizia Penitenziaria, che svolge un compito essenziale, legato alla sicurezza, ma del fatto che essa non può e non deve essere lasciata sola a gestire anche l'intero percorso di recupero del detenuto.

Un primo intervento sensato sarebbe quello di alleggerire il sistema carcerario, togliendo dalla detenzione quei soggetti a bassa pericolosità, per i quali misure alternative sarebbero molto più efficaci.

Del resto, le situazioni più critiche, quali rivolte, autolesionismi, aggressioni, non avvengono nei reparti di alta sicurezza, ma proprio nelle sezioni ordinarie, dove si trovano persone con fragilità gravi, spesso abbandonate a sé stesse, e dove il carcere non ha alcuna funzione rieducativa reale.

Ci sono anche circuiti speciali, come quelli per i collaboratori di giustizia, per *sex offender*, spesso separati per evitare vendette, e per persone *transgender* o persone transessuali. Questi ultimi rappresentano una sfida gestionale in quanto per gli stessi vanno individuati reparti separati e strutture adeguate, che al momento non esistono ovunque.

E' sinceramente difficile ipotizzare l'abolizione del carcere, come sanzione per particolari gravi tipologie di reato. Se non altro per evitare forme di vendetta privata che suppliscano alla mancata risposta statale a prevedibili ondate di protesta dell'opinione pubblica, in caso di inerzia punitiva.

Penso a casi come la criminalità organizzata, gli stupri, gli omicidi e i femminicidi.

Tuttavia, il carcere deve cambiare: non può restare com'è.

Oggi, dopo le sentenze della Corte EDU e della Corte Costituzionale, l'ergastolo ostativo è stato superato. Non si può più negare in automatico l'accesso a benefici penitenziari solo perché il detenuto non collabora. Ogni caso va valutato singolarmente.

Ma questo comporta una nuova responsabilità per la magistratura: occorre uno sforzo culturale, anche nella lettura della "pericolosità" di chi è recluso da vent'anni.

Come si può dimostrare che una persona detenuta abbia ancora legami con l'organizzazione criminale, se non ci sono contatti documentati? Ciò ad esempio viene quotidianamente dimostrato dall'utilizzo di cellulari entrati illegalmente nel circuito carcerario, ipotesi che purtroppo accade con notevole frequenza.

Concludo con un rapidissimo cenno alla giustizia riparativa, uno degli sviluppi più interessanti del nostro ordinamento recente. È una riforma fondamentale, e ha tre grandi pregi. Innanzi tutto, supera il modello carcero-centrico, nel momento in cui propone un percorso di riconciliazione all'interno della società. Inoltre, ridefinisce il ruolo del giudice, che non è più onnisciente e onnipotente, in quanto la riparazione coinvolge soggetti esterni, in una forma di mediazione reale. Da ultimo, non certo in ordine di importanza, coinvolge la vittima, in quanto le restituisce un ruolo attivo e riconosce il suo vissuto all'interno del processo.

Tuttavia, c'è un grande limite: si è voluto fare tutto questo a costo zero. Nel penale, i mediatori non sono retribuiti, a differenza di quanto accade nel civile. Una contraddizione assurda.

La legge sulla giustizia riparativa è entrata in vigore nel 2022, ma a oggi le conferenze permanenti non sembrano avere ancora espresso appieno le proprie potenzialità operative.

A conclusione di queste sintetiche considerazioni, approfitto per ringraziarvi sinceramente per l'invito. Sono legato da tempo all'Ateneo di Urbino e alla Regione Marche.

Questa occasione mi ha permesso non solo di riflettere su temi che mi stanno a cuore da anni, ma anche di leggere con attenzione un libro di grande valore, come quello della collega Cecchi.

Ma se la politica non si assume la responsabilità di agire, queste nostre riflessioni rischiano di restare lettera morta.

Mi auguro che i giovani qui presenti, formati anche grazie a incontri come questo, diventino una generazione migliore della nostra, anche se, lo confesso senza inutili ipocrisie, qualche contributo positivo lo abbiamo dato pure noi.

L’importante è non accettare mai, come risposta alla devianza, quella frase orribile: “*Chiudi la cella e butta via la chiav*e.”

Grazie.